ADEMPIMENTI PER L’ACQUISIZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE DA PARTE DEGLI INSEGNANTI PRECARI – A.S. 2017-2018

Al personale precario della scuola

Anche per l'anno scolastico 2017/2018, il personale della scuola con contratto in scadenza che presenterà domanda di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) NON deve rilasciare la Dichiarazione di immediata Disponibilità al lavoro (DID).

Infatti l’art. 21 del citato D.lgs. 150/2015 prevede che la domanda di NASpI resa dall’interessato all’INPS equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).

La domanda di NASpI può essere presentata telematicamente dal giorno successivo ed entro il 68° giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso il sito dell’INPS oppure con il supporto di un Patronato.

Considerate le tempistiche ministeriali in ordine al reincarico dei docenti, per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) previsto dall’art.20 del D.Lgs. 150/2015, il personale insegnante interessato verrà contattato dai Centri per l’Impiego competenti a partire dal mese di settembre.

Tale convocazione non avrà luogo qualora, con l’avvio del nuovo anno scolastico 2018-2019, risultasse (dai dati delle comunicazioni obbligatorie disponibili al CPI) l’avviamento di un nuovo rapporto di lavoro.